

INPS

DETERMINAZIONE N. 89 del 13 FEB. 2019

Oggetto: Schema di convenzione fra l'INPS e le Associazioni sindacali per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

IL PRESIDENTE

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell'Inps adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", con particolare riferimento all'art. 25 concernente l'Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici;

Tenuto conto di quanto rappresentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota dell'8 febbraio 2019, prot. n. 1436, in risposta alla richiesta di parere formulata dall'Istituto con nota del 30 gennaio 2019, prot. n. 569, circa le previsioni contenute nel citato art. 25 D. L. n. 4/2019;

Considerato che nella predetta nota ministeriale si afferma che *"..nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina dei nuovi Organi, si ritiene che codesto Presidente possa svolgere gli atti di ordinaria amministrazione che consentano la prosecuzione del corretto dispiegarsi dell'attività amministrativa dell'Istituto.."*;

Visto l'articolo unico, primo comma, della legge 4 giugno 1973, n. 311 il quale dispone, tra l'altro, che l'INPS può essere autorizzato dal Ministero per il lavoro e delle Politiche Sociali, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad assumerne il servizio di esazione dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro;

Visto l'articolo unico, primo comma, della legge 4 giugno 1973, n. 311, che dispone che i rapporti tra l'Istituto e le associazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai soli fini di accertare che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corretto adempimento dei compiti dell'Istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che l'Istituto sia sollevato da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivanti dall'applicazione della convenzione;

Preso atto che le associazioni sindacali interessate formulano apposita istanza all'Istituto che provvede ad inoltrarla al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, il quale accerta la sussistenza, in capo all'associazione richiedente, dei requisiti prescritti e autorizza l'Istituto a stipulare la convenzione, il cui testo è oggetto di approvazione da parte del Ministero medesimo;

Considerato che l'adozione del testo convenzionale quadro preventivamente sottoposto all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, garantirà l'uniformità nella regolazione dei rapporti tra l'Istituto e le associazioni sindacali;

Preso atto che il precedente schema convenzionale di cui alla determinazione n. 130 del 30 luglio 2014, prevede lo svolgimento di alcune operazioni da parte delle Sedi INPS, che rappresentano un notevole aggravio delle attività svolte dalle strutture territoriali;

Posto che il Piano della performance 2018 contempla, tra gli altri, il Progetto operativo finalizzato alla "Semplificazione e razionalizzazione di rendicontazione delle attività connesse al servizio di riscossione delle quote di assistenza contrattuale"

Preso atto delle modifiche e delle implementazioni delle procedure informatiche che consentiranno la centralizzazione ed automazione delle fasi di gestione e riversamento delle quote associative;

Tenuto conto che il Progetto Operativo sopra indicato, aveva previsto la predisposizione di un testo convenzionale quadro, che recepisce le nuove modalità di erogazione del servizio di riscossione delle quote di assistenza contrattuale a favore delle associazioni richiedenti;

Preso atto che la riscossione dei contributi verrà effettuata dall'Istituto a favore delle associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi per tutta la durata del rapporto;

Preso atto che l'INPS considererà versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale, il solo importo indicato dai datori di lavoro sul modulo di denuncia UNIEMENS;

Preso atto che l'INPS corrisponderà alla Sede nazionale dell'associazione sindacale, gli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dalle denunce contributive, elaborate nel mese di riferimento del pagamento al netto del rimborso spese;

Preso atto che l'Istituto verserà le quote di assistenza contrattuale sul c/c bancario comunicato telematicamente dall'associazione sindacale, che pertanto, esonera l'Istituto da ogni controllo e responsabilità in ordine ai dati comunicati ai fini della riscossione delle predette quote;

Preso atto che l'Istituto, mediante il canale telematico, metterà a disposizione delle associazioni sindacali dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale con l'indicazione del periodo contributivo e dell'ammontare del versamento e, su espressa richiesta delle associazioni, i

dati relativi al "Dichiarato" (nel mod. UNIEMENS) e/o all' "Insoluto" (non reversabile);

Preso atto che ciascuna associazione sindacale dovrà rimborsare all'Istituto le spese sostenute per l'espletamento del servizio di riscossione delle quote di assistenza contrattuale nella misura stabilita annualmente dall'Istituto – sulla base delle risultanze della contabilità analitica dell'anno precedente – con apposita determinazione presidenziale;

Preso atto che lo schema convenzionale prevede, altresì, un "Costo annuale di gestione" pari al costo di una giornata lavorativa calcolata applicando il parametro del "*costo minuto pieno*" elaborato dalla Direzione centrale Pianificazione e Controllo di Gestione;

Preso atto che nell'anno 2018 il "*costo minuto pieno*", calcolato dalla competente Direzione centrale sulla base delle risultanze della contabilità analitica anno 2017, è pari a € 2,34 che moltiplicato per l'orario giornaliero di lavoro produce un costo pari ad € 999,6 con arrotondamento all'unità superiore € 1.000,00 (euro mille);

Preso atto che la variazione dei costi sarà comunicata annualmente dall'Istituto all'associazione che avrà facoltà di recedere dalla convenzione entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione;

Preso atto che l'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'associazione sindacale alla quale essi sono iscritti;

Preso atto che l'INPS si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ove sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo delle associazioni, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, oppure nei casi di gravi irregolarità contributive accertate a carico dell'associazione, nonché nel caso in cui intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'art. 12 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale;

Preso atto altresì che l'Istituto procederà alla risoluzione immediata della convenzione nelle ipotesi contemplate nell'art. 9 della convenzione;

Preso atto che la convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi e con le stesse modalità previste per l'adozione della presente convenzione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente;

Preso atto che la raccolta, la trasmissione e la conservazione dei dati avviene inderogabilmente nel rispetto delle misure indicate nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni;

Preso atto che il servizio di esazione dei contributi associativi non è pregiudizievole all'assolvimento dei compiti istituzionali;

Preso atto che lo schema di convenzione ha validità dalla data di approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fino al 31 dicembre 2021;

Preso atto che le nuove convenzioni, sottoscritte a seguito dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entreranno in vigore al termine degli adempimenti amministrativi necessari e comunque, non oltre 60 giorni dal perfezionamento dell'iter di sottoscrizione dell'atto negoziale che avverrà con firma digitale;

Preso atto che al fine di garantire la continuità del servizio di esazione dei contributi alle associazioni già convenzionati con l'Istituto alla data del 31 dicembre 2018 in base ad apposita autorizzazione ministeriale e che abbiano presentato istanza di rinnovo della convenzione, è prevista la sottoscrizione, con modalità digitale, della convenzione quadro;

Preso atto che le suddette richieste delle associazioni saranno inviate Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

Preso atto che l'INPS procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale nel caso in cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di esazione a seguito della verifica di cui al punto precedente;

Preso atto che le associazioni sindacali interessate alla prosecuzione del servizio di riscossione delle quote di assistenza contrattuale devono inoltrare all'Istituto apposita istanza di convenzione entro il mese di giugno 2021;

Preso atto che in mancanza della predetta richiesta, la convenzione cessa di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni;

Preso atto che l'imputazione delle entrate, cui danno luogo i rimborsi che le associazioni sindacali convenzionate si impegnano a corrispondere all'INPS, farà capo al capitolo di entrata 1E1307004 ("Rimborsi spese relative a riscossione contributi e altri servizi svolti per conto di enti e organismi vari");

Vista la relazione predisposta dalla Direzione generale;

Su proposta del Direttore Generale

DETERMINA

- di adottare lo schema di convenzione allegato, che costituisce parte integrante della presente determinazione, tra l'INPS e le associazioni sindacali, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dagli iscritti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1973, n. 311,
- di trasmettere la presente determinazione al Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo unico Legge 4 giugno 1973, n. 311, per l'approvazione ministeriale del testo convenzionale allegato.

Il Direttore centrale organizzazione e sistemi Informativi sottoscriverà le convenzioni di cui all'oggetto in nome e per conto dell'Istituto.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale

CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E, PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE CHE SIANO STABILITI DAI CONTRATTI DI LAVORO, AI SENSI DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973 N. 311.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- l'Istituto Nazionale della Previdenza

(di seguito anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

E

- Associazione _____

(di seguito indicata anche come "Associazione" o "Associazione sindacale", ovvero congiuntamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le "Parti");

VISTI

- l'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311;
- il D.Lgs n. 241 del 9 luglio 1997, in materia di riscossione unificata di tributi e contributi;
- il decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell'art. 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- l'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la determinazione presidenziale dell'INPS n. in data
- il provvedimento con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il testo convenzionale allegato alla determinazione presidenziale dell'INPS n. data
- la nota prot. n..... in data con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attestato la natura dell'associazione sindacale di cui sopra, quale associazione sindacale a carattere nazionale;
- la nota prot. in data con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro;

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 ***Oggetto***

Ai sensi della legge 4 giugno 1973 n.311, l'Associazione sindacale a carattere nazionale affida all'INPS l'esazione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all'Associazione.

ARTICOLO 2 ***Modalità di riscossione***

La riscossione dei contributi, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS, a favore della Associazione sindacale, contestualmente alla riscossione

dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all'INPS, così come stabilito dal decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.

ARTICOLO 3 ***Procedura di versamento***

Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, l'Associazione provvederà a comunicare, alle imprese aderenti, le opportune modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

In occasione di modifiche alle procedure e/o alle modalità per il versamento dei contributi obbligatori, sarà cura dell'INPS precisare, nelle istruzioni per le imprese, anche le eventuali variazioni relative alle modalità di evidenziazione del contributo di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 4 ***Misura del contributo***

L'INPS considererà versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, esclusivamente l'importo che verrà indicato dal datore di lavoro nell'UNIEMENS a condizione che gli obblighi contributivi della relativa dichiarazione risultino integralmente assolti entro le scadenze previste dalla normativa vigente.

Qualora il datore di lavoro non versi per intero l'importo dei contributi obbligatori dovuti, entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale è attribuita a pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori. L'eventuale eccedenza che residua a seguito delle predette operazioni di imputazione non è versata all'Associazione ed è resa disponibile al datore di lavoro per operazioni di compensazioni o restituita allo stesso attraverso apposito rimborso.

E' escluso, per l'INPS, qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.

L'INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro, relativamente al versamento dei contributi oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 5

Costi e fatturazione

L'Associazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. A tal fine l'Istituto provvede a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, i costi dei servizi.

Per il servizio di riscossione delle quote di assistenza contrattuale di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti con Determinazione presidenziale n. adottata in data

Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

- costo annuale di gestione, pari a Euro
- costo per il servizio di riscossione della quota di assistenza contrattuale per le aziende che versano con il sistema UNIEMENS pari a Euro

In particolare oltre al costo per il servizio di riscossione della singola quota di assistenza contrattuale, l'Istituto porrà a carico dell'Associazione un costo annuale di gestione della convenzione. L'importo determinato in misura fissa, sarà trattenuto sul versamento delle quote di assistenza contrattuale del mese di giugno di ogni anno. Qualora l'importo del versamento non consenta di recuperare l'intero costo annuale di gestione, si procederà ad effettuare l'imputazione del costo residuo sui versamenti del mese di luglio e su quelli successivi.

La variazione annuale dei costi è oggetto di formale comunicazione, a seguito della quale l'Associazione sindacale ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Sono a carico dell'Associazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla presente convenzione.

L'Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in relazione ai compensi riconosciuti in esenzione da IVA ex art. 10, comma 1, punto 1 del DPR 633/72.

L'Associazione sindacale si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ARTICOLO 6

Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale

L'INPS corrisponderà all'Associazione – Sede nazionale – senza onere di interessi, né a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dall'UNIAMENS, di cui al precedente articolo 4, al netto del rimborso spese, di cui al precedente articolo 5.

Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell'UNIAMENS.

Qualora l'importo dell'acconto periodico dovuto all'Associazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

Le rimesse monetarie all'Associazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'Associazione sindacale unitamente al relativo codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Associazione sindacale conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

I pagamenti sono effettuati previa verifica del requisito di regolarità contributiva. In caso di assenza di regolarità contributiva, le rimesse monetarie all'Associazione sono sospese in attesa della regolarizzazione.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

ARTICOLO 7

Fornitura dati

L'INPS mette a disposizione dell'Associazione, tramite l'applicazione "Servizi per le aziende e consulenti" sui servizi on-line i seguenti dati.

Con riferimento agli UNIAMENS elaborati in ciascun mese, l'Istituto fornisce i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l'indicazione del periodo contributivo e dell'ammontare del versamento.

L'Associazione può richiedere, tramite la procedura, i dati relativi al "Dichiarato" (nel mod. UNIAMENS) e/o all' "Insoluto" (non riversabile).

La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità – on line.

Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente convenzione, nei limiti di quanto disposto dal precedente art. 1, l'Associazione viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, al Portale "Servizi per le aziende e consulenti".

L'Associazione fornisce all'Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all'utilizzo della suddetta applicazione. L'INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede a registrare l'Associazione alla convenzione e ad abilitare gli operatori ad accedere alla funzionalità.

E' fatto obbligo all'Associazione di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente convenzione e le sue finalità, nonché per l'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 10.

Le Parti rispettano le misure indicate nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni".

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

ARTICOLO 8 ***Clausola di salvaguardia***

L'INPS è esonerato – e l'Associazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti dei datori di lavoro aderenti alla stessa Associazione e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'articolo 1 e verso i terzi, derivante dall'applicazione della presente convenzione. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto, l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all'eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale.

L'Associazione, anche attraverso l'utilizzo delle informazioni messe a disposizione dall'Istituto, è tenuta a verificare sistematicamente la congruità delle somme versate dai datori di lavoro associati in relazione alle proprie norme interne ed a segnalare tempestivamente all'Istituto eventuali anomalie ovvero comportamenti che possano arrecare effetti finanziari negativi all'Istituto ovvero ad altre Amministrazioni Pubbliche.

L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o, comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'art. 1 e l'Associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

ARTICOLO 9

Recesso e risoluzione della convenzione

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Associazione e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari ovvero qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 12 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al precedente comma, l'INPS comunica all'Associazione sindacale, la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Associazione sindacale ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all'Associazione sindacale il recesso unilaterale dalla presente convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

Nel corso di vigenza della convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

La cessazione del servizio di riscossione associativa, a seguito della risoluzione della presente convenzione, ha effetto a partire dal periodo di paga successivo alla data di cessazione.

La presente convenzione si risolverà di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'Associazione sindacale sottoscrittore dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione;
- qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell'Associazione sindacale.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

ARTICOLO 10

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal d.lgs. n. 101/2018, ossia in maniera da garantirne un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, tali da scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti e la perdita, la distruzione o il danno accidentali.

In particolare, le Parti si impegnano ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, assicurando che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente secondo quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

Le Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli normativamente previsti ed elencati in premessa e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte al di fuori dei casi di previsione di legge.

L'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati. In conformità a ciò, l'Associazione provvederà, sotto la propria responsabilità e

nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano ad informare l'utenza in merito allo scambio di informazioni oggetto della presente convenzione ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti.

L'Associazione è consapevole dei controlli previsti per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi (se c'è accesso ad uno o più servizi), previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle eventuali attività di controllo.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascuna Parte, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 11 ***Entrata in vigore e durata***

La validità della convenzione quadro, adottata con la determinazione n..... del....., decorre dalla data di approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al 31 dicembre 2021.

Le nuove convenzioni, sottoscritte a seguito dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entreranno in vigore al termine degli adempimenti amministrativi necessari e comunque non oltre 60 giorni dal perfezionamento dell'iter di sottoscrizione dell'atto negoziale che avverrà con firma digitale.

Al fine di garantire la continuità del servizio di esazione dei contributi per i soggetti già convenzionati con l'Istituto alla data del 31 dicembre 2018 - sulla base di apposita autorizzazione ministeriale e che abbiano presentato istanza di rinnovo della convenzione - è prevista la sottoscrizione, con modalità digitale, della presente convenzione quadro. La predetta istanza sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica di cui al comma precedente, fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione delle quote di assistenza contrattuale, l'Istituto procederà con effetto dal periodo di paga successivo a quello della ricezione del parere ministeriale, alla risoluzione del rapporto convenzionale attraverso l'applicazione della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 9 della presente convenzione.

Le Associazioni che hanno sottoscritto il presenta schema di convenzione con scadenza triennale e che hanno interesse alla prosecuzione del servizio devono inoltrare all'Istituto apposita istanza di convenzionamento entro il mese di giugno 2021.

In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell'Associazione, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

ARTICOLO 12 ***Revisioni e integrazioni***

La presente convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, e con le modalità previste per l'adozione della presente convenzione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 13 ***Foro competente***

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 14 ***Rinvio alla normativa vigente***

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

ARTICOLO 15 ***Oneri fiscali***

Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Associazione sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F23 utilizzando il codice tributo 456T, il Codice Ente TJT e la causale RP. Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla convenzione debitamente sottoscritta.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.

Il Direttore centrale Organizzazione e Sistemi informativi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

Il legale rappresentante (L'Associazione sindacale)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, _____ dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 Oggetto, ARTICOLO 2 Modalità di riscossione, ARTICOLO 3 Procedura di versamento, ARTICOLO 4 Misura del contributo, ARTICOLO 5 Costi e fatturazione, ARTICOLO 6 Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale, ARTICOLO 7 Fornitura dati, ARTICOLO 8 Clausola di salvaguardia, ARTICOLO 9 Recesso e risoluzione della convenzione, ARTICOLO 10 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ARTICOLO 11 Entrata in vigore e durata, ARTICOLO 12 Revisioni e integrazioni, ARTICOLO 13 Foro competente, ARTICOLO 14 Rinvio alla normativa vigente, ARTICOLO 15 Oneri fiscali.

Il legale rappresentante
Sig.

(L'Organizzazione sindacale)